

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-4677 del 13/09/2018                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA PROCONTROL S.R.L.<br>AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER<br>L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO<br>IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), LOC.<br>SFORZESCA. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-4850 del 12/09/2018                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza                                                                                                                                           |
| Dirigente adottante         | ADALGISA TORSELLI                                                                                                                                                                            |

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA PROCONTROL S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), LOC. SFORZESCA.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** la seguente documentazione:

1. Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 459 del 11/3/2013 con cui – nell'ambito del procedimento attivato dallo Sportello Unico del Comune di Castell'Arquato – era rinnovata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, l'autorizzazione concessa alla Ditta PROCONTROL S.r.l. ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento per l'attività di progettazione e gestione della produzione di attuatori e sistemi di controllo sito in Comune di Castell'Arquato (PC), loc. Sforzesca;
2. nota del 1.2.2018 n. 433 (prot. Arpae n. 1530 del 1.2.2018) con cui l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Castell'Arquato) trasmetteva l'istanza di AUA prodotta dalla ditta PROCONTROL S.r.l. per l'attività di "progettazione e produzione di attuatori e sistemi di controllo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato loc. Sforzesca. L'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
  - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 rispetto alla quale il gestore dichiara che non sono intervenute modifiche rispetto alla situazione autorizzata;
  - per la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
3. documentazione integrativa inviata dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda con nota n. 1001 del 6.3.2018 (prot. Arpae n. 3733 del 7.3.2018);
4. documentazione integrativa volontaria inviata dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda con note n. 1305 del 24.3.2018 (prot. Arpae n. 5015 del 26.3.2018) e n. 2879 del 26.6.2018 (prot. Arpae n. 10269 del 26.6.2018);

**Verificato che:**

- il confronto tra la documentazione agli atti e quanto prodotto per le emissioni in atmosfera evidenzia lo spostamento dell'emissione E1;
- viene indicato un consumo di 7 kg/anno di un nuovo prodotto denominato FLASH per lo sgrassaggio manuale di alcuni pezzi, in sostituzione del prodotto LOCTITE 7840, già utilizzato, di cui era previsto un impiego massimo annuo di 100 kg;
- è prevista la sostituzione del prodotto per il fosfosgrassaggio con due nuovi prodotti (defos e super d), usati diluiti in acqua al 5% e con recupero dei medesimi a ciclo chiuso per un consumo annuo pari a 100 kg;
- è previsto l'utilizzo di sigillanti e protettivi con impiego annuo di prodotti pari a 90 kg che potrebbe

generare emissioni diffuse limitate visti i ridotti consumi;

- dal quadro riassuntivo si evince la riduzione dei giorni di funzionamento di E3 ed E4;
- dal confronto con la documentazione agli atti si evince la riduzione dei consumi dei prodotti per verniciatura (primer, induritore e diluente), ora dichiarati pari a 1700 kg/anno (valore corrispondente ad un consumo medio di circa 7,7 kg/g); l'input di COV per verniciatura stimabile, tenendo conto del consumo di diluente per tale operazione dichiarato nell'istanza precedentemente autorizzato, è al massimo 1276 kg/anno;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici dello stabilimento in oggetto e con un carico organico generato pari a 23 A.E.) vengono trattate mediante un sistema costituito da n° 5 fosse Imhoff e da un filtro percolatore aerobico dimensionato per 25 A.E. con a valle un'ulteriore fossa Imhoff;
- lo scarico di acque reflue domestiche recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile Colombarone" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

#### **Acquisiti i seguenti contributi istruttori:**

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 5.4.2018, prot. n. 5598;
- nota del Comune di Castell'Arquato n. 4819 del 11.7.2018 (prot. Arpae n. 11023 del 12.7.2018) con cui si esprimeva parere favorevole allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (canale consortile Colombarone) e, per le emissioni in atmosfera, si rilevava che l'attività non risulta in contrasto con la strumentazione urbanistica comunale. In merito all'impatto acustico il Comune, vista la valutazione di impatto acustico, ha ritenuto che, ad attività in esercizio, dovrà essere effettuata una verifica acustica sperimentale tesa a dimostrare il rispetto dei limiti ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Delibera G.R. n. 673/2004;
- nota del 5.9.2018, prot. n. 79625 (prot. Arpae n. 13501 del 5.9.2018) con la quale l'Azienda USL di Piacenza ha espresso parere favorevole facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

#### **Richiamate le seguenti disposizioni normative:**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"*;
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PROCONTROL S.R.L.** per l'attività di "progettazione e produzione di attuatori e sistemi di controllo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato loc. Sforzesca;

**Dato atto che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

- di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PROCONTROL S.R.L.** (C. FISC. 01344750334), per l'attività di "progettazione e produzione di attuatori e sistemi di controllo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato loc. Sforzesca (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Colombarone";
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
- di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 – SALDATURA**

|                                                                        |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Portata massima                                                        | 3600 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                                             | 8    | h/g                |
| Durata massima annua                                                   | 220  | gg/a               |
| Altezza minima                                                         | 9    | m                  |
| Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare | 10   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )                       | 5    | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio (CO)                                             | 10   | mg/Nm <sup>3</sup> |

#### **EMISSIONE N. E2 PARETE ASPIRANTE PER VERNICIATURA**

|                            |     |      |
|----------------------------|-----|------|
| Durata massima giornaliera | 8   | h/g  |
| Durata massima annua       | 220 | gg/a |
| Altezza minima             | 7   | m    |

#### **EMISSIONE N. E3 – LEVIGATURA**

|                                                                        |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Portata massima                                                        | 2000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                                             | 8    | h/g                |
| Durata massima annua                                                   | 50   | gg/a               |
| Altezza minima                                                         | 9    | m                  |
| Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare | 10   | mg/Nm <sup>3</sup> |

#### **EMISSIONE E4 PULIVAPOR PER LAVAGGIO PEZZI**

|                                                                        |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Portata massima                                                        | 1000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                                             | 1    | h/g                |
| Durata massima annua                                                   | 20   | gg/a               |
| Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare | 50   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )                       | 500  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )                       | 100  | mg/Nm <sup>3</sup> |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- il combustibile (gasolio) utilizzato deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per l'emissione E4, il gestore può non effettuare autocontrolli se l'impianto termico funziona correttamente;

- c) In caso di funzionamento non contemporaneo delle aspirazioni generanti l'emissione E1, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
  - d) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
  - e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
    - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
    - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
  - g) l'attività di verniciatura ed appassimento deve essere svolta nell'apposita cabina, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare, in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di materiale particellare pari a  $3 \text{ mg/Nm}^3$  il gestore può non effettuare controlli durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti;
  - h) le operazioni di sgrassaggio manuale devono essere effettuate, per quanto possibile, nella cabina di verniciatura al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
  - i) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
  - j) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti per verniciatura (primer, induritore e diluente – compreso quello per la pulizia delle attrezzature) e sgrassante (a base solvente) pari a 8 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto m), per una emissione totale annua di COV pari a 1300 kg/anno;
  - k) il gestore non deve superare un consumo annuo di fosfosgrassante pari a 100 kg/anno;
  - l) il gestore non deve superare un consumo annuo di sigillanti e protettivi pari a 90 kg/anno;
  - m) le ore di funzionamento della cabina di verniciatura, i consumi settimanali dei prodotti per verniciatura (primer, induritore e diluente – compreso quello per la pulizia delle attrezzature), sgrassante e fosfosgrassante, sigillanti e protettivi utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
  - n) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 ed E3 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
  - o) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
  - a) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
  - b) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente al controllo presso lo stabilimento;
3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito nel un corpo idrico superficiale "canale consortile Colombarone", le seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non deve superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;

- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) il pozzetto di ispezione e di prelievo posizionato a valle dell'ultima fossa Imhoff (come indicato nella Tav. 01) deve essere sempre accessibile e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castell'Arquato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo:**

- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- **che ad attività in esercizio dovrà essere effettuata una verifica acustica sperimentale tesa a dimostrare il rispetto dei limiti ai sensi dell'art. 5 comma 3 della DGR n. 673/2004;**
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con proprio parere del 22/05/2018, prot. n° CBP/6332, inviato anche alla Ditta in oggetto, e precisamente:  
*"il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) deve essere eventualmente adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna";*

5. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**